

REGOLAMENTO PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LE DISCIPLINE RICONOSCIUTE DALLA FIV

CAPO I: CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Articolo I.01 – Caratteristiche degli impianti

Articolo I.02 – Discipline riconosciute dalla FIV

Articolo I.03 – Tipologia di attività

Articolo I.04 – Lo spazio per l'attività sportiva

Articolo I.05 – Spazio per i servizi di supporto all'attività sportiva

Articolo I.06 – Spazi aggiuntivi facoltativi

CAPO II: SPAZI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Articolo II.01 – Spazi acquei – Basi nautiche

Articolo II.02 – Pontili, scivoli per varo/alaggio e ricovero barche

CAPO III: LA SEDE SOCIALE

Articolo III.01- La sede sociale

CAPO IV: IMPIANTISTICA, ATTREZZATURE NAUTICO SPORTIVE, MEZZI DI ASSISTENZA E SOCCORSO

Articolo IV.01 – Impiantistica.

Articolo IV.02 – Attrezzature nautico sportive.

Articolo IV.03 – Mezzi ed attrezzature di assistenza e soccorso

Articolo IV.04 – Posizionamento dei campi e delle boe

CAPO V: LIVELLI E OMOLOGAZIONE

Articolo V.01 – Tipologie di Regate e livelli di omologazione.

CAPO VI: OBBLIGAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA, NORME GENERALI.

Articolo VI.01 – Assistenza Sanitaria a terra

Articolo VI.02 – Assistenza Sanitaria in acqua

Articolo VI.03 – Obblighi in materia di controlli antidoping.

CAPO VII: SPAZI PER IL PUBBLICO

CAPO VIII: GESTIONE SICUREZZA IMPIANTO

CAPO I

CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Articolo I.01 - Caratteristiche degli impianti

Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti sportivi destinati all'attività sportiva che si svolge sotto l'egida della FIV.

Tutte le strutture, oltre che al presente Regolamento dovranno essere conformi alle Norme CONI per gli Impianti Sportivi ed alle norme di Legge vigenti (ambientali, di sicurezza, di igiene, di superamento delle barriere architettoniche, ecc.)

Dovranno essere realizzate in modo da consentire il loro utilizzo e lo svolgimento dell'attività sportiva in condizioni confortevoli, di igiene e sicurezza per tutti gli utenti: atleti, ufficiali di regata, personale addetto, spettatori, secondo le esigenze connesse al livello della regata.

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati ed attrezzati in modo da consentirne l'uso da parte dei soggetti diversamente abili siano essi protagonisti delle attività sportive in programma o pubblico.

Per gli impianti preesistenti, onde garantire l'accessibilità e la fruibilità ai diversamente abili, dovrà essere prevista la realizzazione di accorgimenti adeguati (esempio rampe di accesso, ascensori, sollevatori ecc.) conformi alle norme vigenti.

Articolo I.02 – Discipline riconosciute dalla FIV

Le discipline riconosciute dalla FIV sono:

- Attività motorie marinesche applicative alle discipline della Vela;
- Derive;
- Barche a chiglia
- Monotipi
- Multiscafi
- Tavole a Vela
- Kiteboarding
- Vele d'Epoca
- Imbarcazioni a Vela radiocomandate

Articolo I.03 – Tipologia di attività

La pratica degli sport acquatici riconosciuti dalla FIV è molto diffusa sul territorio nazionale sia in mare aperto che su acque interne.

Le attività organizzate si possono suddividere nelle seguenti tipologie:

- a) Attività Promozionale/Turistica e per il tempo libero
- b) Attività non agonistica
- c) Attività agonistica

Articolo I.04 - Lo Spazio per l'attività sportiva

Lo Spazio dovrà essere strutturato in base al tipo di attività che viene svolta e dovrà essere connesso agevolmente con gli spazi di supporto e con gli spazi aggiuntivi.

Si definisce spazio per l'attività sportiva la somma delle aree dove si svolgono le attività che comprendono:

- a) aree marine, lacuali e fluviali, destinate alle attività veliche;
- b) pontili di ormeggio, scivoli;
- c) aree parco imbarcazioni;

Articolo I.05 - Spazi per i servizi di supporto all'attività sportiva

Si definiscono Spazi di supporto i seguenti spazi,

- a) spogliatoi dotati di servizi igienici e docce ad uso polivalente per atleti, dirigenti, tecnici ecc.
- b) locale primo soccorso, locale per i controlli antidoping;

- c) uffici amministrativi, locale segreteria e disimpegni;
- d) locali per il deposito delle attrezzature sportive;

Tali spazi dovranno essere conformi alle Norme CONI.

Articolo I.06 - Spazi aggiuntivi facoltativi

Si definiscono in:

- a) spazi per la formazione fisica, aule per lezioni teoriche, ecc.
- b) spazi destinati a locali di ristoro, attività commerciali varie, vendita di prodotti sportivi, ecc.
- c) spazi sussidiarie quali: tribune, parcheggi, spazi verdi ecc.

Tali spazi dovranno essere conformi alle normative vigenti.

CAPO II SPAZI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Articolo II.01 – Spazi acquei – Basi nautiche

In base alle caratteristiche morfologiche, esposizione/protezione ai venti, moto ondoso attivo e passivo, gli spazi acquei e le basi nautiche si dividono in quattro categorie di idoneità A, B, C, D per l'organizzazione di:

Tipo A: Regate Internazionali

Tipo B: Regate Nazionali

Tipo C: Regate Zonali

Tipo D: Regate di Circolo per attività promozionali, per il tempo libero e per la Scuola Vela.

Articolo II.02 – Pontili, scivoli per varo/alaggio e ricovero barche

- Devono essere idonei alla specifica attività che vi viene svolta.
- Devono comunque essere facilmente accessibili, anche da persone con ridotta capacità motoria.
- Devono avere una dimensione tale da poter essere utilizzati da tutte le tipologie di fluitori con il relativo equipaggiamento.

CAPO III LA SEDE SOCIALE

Articolo III.01 La sede sociale

E' situata preferibilmente nella località ove è ubicato l'impianto sportivo (se non coincidente con lo stesso) dotata di:

- locale ad uso sociale;
- locale ad uso segreteria;

Gli ambienti di cui sopra, provvisti di accesso ai diversamente abili, dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico (vedi punto 2.1 del Regolamento di Procedura).

L'ubicazione della sede sociale risultante dallo statuto sociale approvato dal Consiglio Federale e dalla documentazione depositata presso gli uffici federali, sarà la sola valida a tutti gli effetti per l'eventuale recapito e la notifica degli atti ufficiali federali.

L'eventuale variazione di sede sociale dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci dell'Affiliato e dovrà essere comunicata alla Segreteria Generale FIV entro 15 giorni da detta deliberazione, allegando il verbale dell'Assemblea per l'ottenimento della ratifica da parte del Consiglio Federale.

CAPO IV

IMPIANTISTICA, ATTREZZATURE NAUTICO SPORTIVE, MEZZI DI ASSISTENZA E SOCCORSO

Articolo IV.01 Impiantistica.

La Base Nautica, situata in prossimità di un idoneo specchio d'acqua, deve poter consentire lo svolgimento dell'attività velica in piena sicurezza e dovrà essere dotata di:

- idoneo accesso allo specchio acqueo compatibile al tipo di attività svolta;
- area di alaggio barche (preferibilmente dotata di gru);
- area per ricovero barche, carrelli, mezzi di assistenza e rimessaggio attrezzature;
- locali spogliatoi e servizi (anche realizzati con strutture mobili.)
- locali per attività formativa teorica.

Gli ambienti di cui sopra dovranno essere rappresentati in un elaborato tecnico (vedi punto 2.1 del Regolamento di Procedura).

Articolo IV.02 Attrezzature nautico sportive.

Per esse si intendono:

- boe per la gestione di regate;
- set di bandiere per la gestione di regate;
- apparati ricetrasmittenti (sostituibili con telefoni cellulari);
- attrezzature per posa campo di regata (GPS, bussole, anemometri ecc.)

Articolo IV.03 Mezzi ed attrezzature di assistenza e soccorso

Per essi si intendono:

- tutte le imbarcazioni destinate all'assistenza alle diverse attività in svolgimento presso la base nautica;
- defibrillatore e suo posizionamento;
- apparati di pronto soccorso.

Articolo IV.04 – Posizionamento dei campi e delle boe

I campi di regata sono identificati con le boe.

Le boe devono essere ancorate in modo tale da impedire lo spostamento del percorso di regata previsto ed essere facilmente visibili (da qui il ricorso a colori preferibilmente quali il giallo e rosso. Allo stesso tempo devono essere facilmente amovibili in modo da consentire il riposizionamento.

CAPO V

LIVELLI DI OMOLOGAZIONE

Articolo V.01 – Tipologie di Regate e livelli di omologazione.

Sotto l'egida della FIV vengono organizzate le sotto elencate regate, le quali devono essere inserite negli appositi calendari Nazionali approvati dal Consiglio Federale.

- a) Campionati Mondiali, Europei, Italiani
- b) Regate Internazionali, Nazionali
- c) Campionati e Regate Zonali
- d) Regate di Circolo.

Le omologazioni di cui alla lettera a) e b) vengono ratificate dalla Federazione centrale e dovranno rispettare:

- I regolamenti World Sailing (Mondiali ed Europei) www.sailing.org
- la “**Procedura per l’assegnazione dell’organizzazione delle Regate FIV**” (Italiani e Nazionali) (www.federvela.it).
- Normative e regolamenti FIV (www.federvela.it).
- Regolamento dell’associazione di classe di appartenenza.

Le omologazioni di cui alla lettera c) e d) vengono ratificate dalla struttura periferica della Federazione (Comitati di Zona) e dovranno rispettare:

- Normative e regolamenti FIV (www.federvela.it).
- Regolamenti dell’associazione di classe di appartenenza.

CAPO VI

OBBLIGAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA, NORME GENERALI.

Articolo VI.01 Assistenza Sanitaria a terra

Per assistenza sanitaria a terra si intendono quei presidi stabilmente in dotazione alla base nautica e quelli, ad utilizzo temporaneo, in occasione di manifestazioni veliche quali il soccorso a mezzo ambulanza.

Articolo VI.02 Assistenza Sanitaria in acqua

Per questo tipo di assistenza si intende la messa a disposizione di mezzi nautici veloci (barca di recupero) che consentano il trasporto e la ricongiunzione con i presidi a terra nel minor tempo possibile.

Durante le manifestazioni veliche sarà necessario incaricare personale idoneo e formato che renda operativi sia la barca di recupero (assistenza in acqua) sia il presidio a terra.

Articolo VI.03 – Obblighi in materia di controlli antidoping.

Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le Società ospitanti o gli Enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale dovrà essere altresì situato, preferibilmente, in prossimità degli spogliatoi e dotato dell’allestimento previsto dalle norme antidoping CONI.

CAPO VII

SPAZI PER IL PUBBLICO

L’ammissione del pubblico alle varie zone così come le condizioni in vigore in dette zone devono essere conformi alla legislazione italiana.

Tali spazi, destinati ad ospitare il pubblico devono conformarsi alle disposizioni del D.M. 18 Marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO VIII

GESTIONE SICUREZZA IMPIANTO

Si applicano le prescrizioni di cui all’art. 19 del DM 18/3/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.